

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 828 DEL 23/05/2019

OGGETTO: Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 - Aggiornamento per l'anno 2019" - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica

IL DIRIGENTE

MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO TERRITORIALE
Ass. Politiche Ambientali, Energia, Beni Comuni,
Partecipazione, Semplificazione

Ufficio Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali
Ufficio Edilizia Privata

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

ORIGINALE

Determinazione n° 828 del 23/05/2019

OGGETTO: **Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 - Aggiornamento per l'anno 2019" - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica**

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. concernente norme in materia ambientale;

Vista la L.R. 10 del 12 febbraio 2010 concernente norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

Preso atto della Delib. della G.C. n. 67 del 23/03/2012 avente ad oggetto: *"Individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente, in tema di valutazione ambientale strategica (VAS), come indicato al Capo II della Legge regionale n. 10/2010 e s.m.i."* con la quale si individua l'Ufficio Politiche Ambientali del Servizio Governo del Territorio quale Autorità Competente per la V.A.S.;

Preso atto della Delib. della G.C. n. 301/14 avente ad oggetto: *"Riorganizzazione struttura comunale: Approvazione organigramma e funzionigramma: Modifica dal 01 gennaio 2015"* e della Determinazione del Direttore Generale n. 43 del 28/01/2015, con le quali si stabilisce che il personale e le competenze in materia Ambientale dell'Ufficio Politiche Ambientali (compreso la funzione di Autorità Competente per la V.A.S.) sono accorpate al Servizio denominato "Servizi alla Città" - Ufficio "Urbanistica ed Ambiente";

Preso atto della Delib. della G.C. n. 225 del 06/10/2016 avente ad oggetto *"Riorganizzazione struttura comunale - Approvazione Organigramma e Funzionigramma: modifiche dal 17 ottobre 2016"* con le quali si stabilisce che le competenze in materia ambientale (compreso la funzione di Autorità Competente per la V.A.S.) sono incardinate all'Ufficio Ambiente, Energia e Toponomastica inserito all'interno del Settore "Servizi al Cittadino, Marketing Territoriale ed Ambiente";

Preso atto della Delib. della G.C. n. 39 del 15/02/2018 avente ad oggetto: *"Parziale adeguamento della struttura comunale a decorrere dal 1° marzo 2018"* e della Deter. Dirig. n. 288 del 28/02/2018 del Dirigente Servizi alla Persona con la quale si stabilisce che il personale e le competenze in materia Ambientale (compreso la funzione di Autorità Competente per la V.A.S.) sono accorpate al Servizio denominato "Servizi alla Città" - Ufficio "Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali";

Preso atto della L.R. 49/2011 la quale disciplina l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del "Programma Comunale degli Impianti" quale strumento per la definizione delle localizzazioni delle strutture per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera a) della L.R. 10/2010 il "Programma Comunale degli Impianti" è piano/programma soggetto alla disciplina dell'art. 22 della medesima legge regionale in merito alla sua assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) in quanto detto piano/programma determina l'uso di piccole aree a livello locale e definisce il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti degli impianti di telecomunicazione;

Preso atto della nota prot. n. 7086 del 30/01/2019 con la quale il Proponente trasmette, all'Autorità Competente, la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 del "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019";

Preso atto che il soggetto proponente, con nota prot. n. 7086 del 30/01/2019, trasmette i seguenti documenti:

- "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019" – Documento redatto da S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl – P.IVA 03602660106;
- Rapporto preliminare per l'assoggettabilità alla Procedura di VAS del Programma Comunale degli Impianti per Tele-radiocomunicazione - Documento redatto dalla Ditta Ambiente Italia Srl – P. IVA 11560560150;

Preso atto che il "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019" ed il relativo rapporto preliminare è stato redatto sulla base dei piani di sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazioni e depositati agli atti del Settore Servizi alla Città – Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali. In particolare sono pervenuti i seguenti piani di sviluppo:

- prot. n. 70876 del 22/10/2018 - Ditta Iliad Italia S.p.A.;
- prot. n. 73421 del 31/10/2018 - Ditta Vodafone Italia S.p.A.;
- prot. n. 73469 del 02/11/2018 - Ditta WindTre S.p.A.;
- prot. n. 73471 del 02/11/2018 - Ditta Linkem S.p.A. - Detto documento rimanda al programma degli impianti presentato nel corso dell'anno 2017;
- il Gestore TIM S.p.A. non ha presentato, per l'anno 2018, alcun piano di sviluppo per cui si rimanda a quanto presentato nel corso dell'anno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, l'Autorità Competente ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 7540 del 31/01/2019, il "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019" e il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere/contributo;

Preso atto che a seguito della nota prot. n. 7540 del 31/01/2019 in precedenza richiamata, sono pervenuti i pareri di seguito elencati:

- nota del Comune di Villa Basilica – prot. n. 8799 del 06/02/2019;
- nota della Società Acque S.p.A. - Servizi Idrici – prot. n. 9225 del 07/02/2019;
- nota GESAM Reti SpA – prot. n. 11622 del 18/02/2019;
- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – prot. n. 12824 del 22/02/2019;
- nota Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara – prot. n. 14210 del 27/02/2019;
- nota ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici – prot. n. 14803 del 01/03/2019;
- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – prot. n. 15515 del 05/03/2019;

Preso atto che i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale ed in precedenza indicati sono di seguito riassunti:

- nota del Comune di Villa Basilica – prot. n. 8799 del 06/02/2019 – parere favorevole;
- nota della Società Acque S.p.A. - Servizi Idrici – prot. n. 9225 del 07/02/2019 – nel parere si evidenzia la necessità che nelle zone individuate dal programma comunale degli impianti in cui sono presenti impianti in gestione ad Acque Spa, in particolare il deposito acquedotto di Marlia e il depuratore di Pieve di Compito, è opportuno valutare nello specifico l'intervento previsto e le eventuali interferenze con le strutture esistenti al fine di garantire il servizio degli stessi;
- nota GESAM Reti SpA – prot. n. 11622 del 18/02/2019 - presa visione di quanto riportato nel programma comunale degli impianti, GESAM Reti SpA conferma che nelle aree interessate dai lavori in progetto non insistono tubazioni per la distribuzione di gas naturale gestite dalla scrivente e pertanto, ad oggi, non sono presenti interferenze con le strutture di rete. Pertanto GESAM Reti SpA esprime parere positivo al programma per quanto di specifica competenza e spettanza. Gesam specifica inoltre che, nel caso di possibili future interferenze con la rete e gli impianti di competenza, dovranno essere rispettate le normative tecniche di salvaguardia e di accesso alle aree previa comunicazione/autorizzazione/supervisione di personale GESAM;
- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – prot. n. 12824 del 22/02/2019 - quale contributo al procedimento in oggetto l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricorda che il Programma deve essere coerente con i vigenti Piani di questa Autorità di Bacino, di seguito elencati:

per il territorio comunale ricadente nel bacino del fiume Arno:

- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PRGA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017 e consultabile sul sito www.appenninoseptentrionale.it;
- Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (d.P.C.M. 5 novembre 1999 - G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999);
- Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005) e ad oggi vigente per la parte geomorfologica;
- Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016) pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017, e consultabile sul sito www.appenninoseptentrionale.it,

per il territorio comunale ricadente nel bacino del fiume Serchio:

- Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo Aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013;
- "Piano di Gestione del rischio di Alluvioni" del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.184 del 3 marzo 2016, che ad oggi contiene il quadro aggiornato delle pericolosità idrauliche;
- "Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento", approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 183 del 3 marzo 2016.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale segnala che il paragrafo 3.1.3 del Rapporto preliminare presentato, relativo all'analisi della coerenza esterna del Programma in oggetto con i Piani di questa Autorità di bacino distrettuale, deve essere integrato;

- nota Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara – prot. n. 14210 del 27/02/2019 – Trattandosi di un piano a carattere generale nel quale non sono individuati con precisione i siti di programma, genericamente posti in vaste aree che potrebbero presentare al loro interno aspetti di diversità sia dal punto di vista della tutela paesaggistica che archeologica, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara non potrà che limitarsi ad esprimere un generico parere di fattibilità, riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere di competenza in fase di progetto esecutivo. A tal fine la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara richiede ulteriore documentazione:

Tutela paesaggistica

Per ogni sito individuazione dei vincoli paesaggistici a cui è sottoposto. Almeno, tre scatti fotografici per ogni zona di programma che forniscono un'immagine complessiva dell'area. Tipologia di massima delle attrezzature di progetto per singolo palo. Relazione tecnica a carattere generale che indichi eventuali interventi di mitigazione;

Tutela Archeologica

Si rileva che negli elaborati trasmessi mancano i dati utili alla valutazione degli impianti quali esatta collocazione, profondità ed estensione degli scavi necessari all'istallazione. La progettazione degli interventi in argomento deve comprendere dati sufficienti ai fini della valutazione del rischio archeologico. Tale valutazione deve essere svolta da soggetti in possesso della necessaria qualificazione;

- nota ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici – prot. n. 14803 del 01/03/2019 - In relazione al Piano di sviluppo degli impianti per l'anno 2019 (art.16) e sulla base dei livelli di campo elettrico massimi previsti (riferiti ai pareri previsionali già espressi da Arpat e riportati in dettaglio in Allegato alla presente), si fa notare che:

In riferimento agli elenchi riportati nel Programma Comunale degli impianti, si segnala che l'elenco degli impianti ON-AIR (art. 14) risulta differente da quanto risulta a questo Settore ARPAT (estrazione dati al 18/02/2019), in particolare nel piano degli impianti:

- per il gestore Vodafone risulta mancante il sito S. Margherita (LU486);
- il sito Tim Guamo 2 (LU5B) è stato indicato nel piano comunale degli impianti con la denominazione Guamo;
- il sito Tim Valgiano (LU7F) è stato indicato nel piano comunale degli impianti con il codice LUF7;
- il sito Vodafone Marlia (3OF02011) è stato indicato nel piano comunale degli impianti con il nome Marlia Fraga;
- il sito Vodafone Centro (3OF06462) è stato indicato nel piano comunale degli impianti con il nome Marlia cimitero;

- alla data odierna risultano pervenute le richieste di parere per gli impianti Iliad Marlia (LU55012_001) e Iliad Carraia (LU55012_010), per i quali questo Settore ha già espresso e trasmesso a codesto Comune i relativi pareri previsionali.

l'inserimento del sito I5 - Iliad Borgonuovo (LU55012_004) sulla struttura esistente andrebbe ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti già pari a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m); pertanto se ne consiglia la delocalizzazione;

l'inserimento del sito I12 - Guamo (LU55012_011) e V1 - Lucca BSC andrebbero ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti già pari a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m); pertanto se ne consiglia la delocalizzazione;

fatta salva la necessità di tutelare i beni paesaggistici si ricorda che, ai fini di una corretta effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dall'art. 13 L.R. 49/2011, ARPAT ha necessità di poter verificare visivamente gli stessi. A tale scopo, sono possibilmente da evitare mascheramenti delle antenne, quali cilindri o finti camini e in generale tutte quelle tipologie che non possano essere facilmente rimosse ai fini del controllo;

per quanto riguarda la compatibilità del piano con la zonizzazione acustica comunale (art. 13), si fa notare che gli shelter che ospitano gli apparati tecnologici a servizio delle stazioni radio base utilizzano sistemi di raffreddamento che possono produrre emissioni acustiche non trascurabili se installati in prossimità di recettori (centri abitati). Si ritiene quindi di dover richiedere la valutazione di impatto acustico limitatamente a questi casi.

Sulla base della documentazione presentata ARPAT - Area Vasta Costa - Settore Agenti Fisici ritiene che il piano non determini impatti critici e per tale motivo non debba essere sottoposto a VAS. Tuttavia, al fine di adempiere al requisito richiesto dalla normativa in relazione alla minimizzazione dei campi elettromagnetici, si consiglia che lo stesso venga integrato con soluzioni alternative in merito all'inserimento dei siti I5 - Iliad Borgonuovo (LU55012_004), I12 - Guamo (LU55012_011) e V1 - Lucca BSC, che andrebbero ad incrementare il campo elettrico di situazioni con valori massimi di campo elettrico previsti già pari a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m).

- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - prot. n. 15515 del 05/03/2019 - si dovrà tener conto di quanto esplicitamente contenuto nei piani e nelle relative discipline di piano con particolare riferimento a:
 - Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) - Il PGRA (approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017, consultabile sul sito, www.appenninosettentrionale.it) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni nel bacino dell'Arno; il PGRA sostituisce il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per quanto riguarda la pericolosità da alluvione;
 - Piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico (approvato con d.p.c.m. 5 novembre 1999), con la cartografia degli interventi aggiornata in sede di approvazione del PGRA;
 - Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI), per la pericolosità e il rischio da frana - Il PAI (d.p.c.m. 06.05.2005) mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana nel bacino. Il PAI "frane" è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti;
 - Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG) - Il PdG, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it, rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE.

Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano;

- Piano di bacino del fiume Arno - stralcio Bilancio Idrico (PBI) - Il PBI, approvato con dpcm 2 febbraio 2015, fornisce il quadro conoscitivo quantitativo di riferimento per corpi idrici superficiali e sotterranei e disciplina i prelievi idrici, costituendo esso stesso misura del PdG di cui sopra. Con riferimento alla pianificazione urbanistica, il PBI (art. 7, comma 5) precisa che gli strumenti di governo del territorio non possono prevedere nuovi insediamenti che si approvvigionano direttamente da corpi idrici sotterranei a deficit di bilancio; negli altri casi si richiede una valutazione preventiva della sostenibilità del fabbisogno.

Atteso che i pareri in precedenza richiamati sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto della nota tecnica redatta dallo S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl – P.IVA 03602660106 quale estensore del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” acquisita in data 01/04/2019 con prot. n. 22009 (nota allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Detta nota tecnica esamina e controdeduce alle osservazioni proposte nella nota ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici – prot. n. 14803 del 01/03/2019 evidenziando che:

Punto 1 - Denominazione dei luoghi-impianti esistenti

- si prende atto di quanto comunicato da ARPAT e si provvede a modificare il Piano con le indicazioni ricevute;
- il sito S. Margherita di Vodafone era stato simulato ma non era effettivamente presente nell’indice. Si provvede ad aggiornare l’indice Vodafone e a riportare le simulazioni;

Punto 2

- il punto insistente su Guamo (I12-V1) è una nuova installazione. Non è presente alcun palo nelle coordinate previste per l’installazione. La localizzazione dista circa 520 dalla stazione SRB esistente in Via degli Stipeti (impianti TIM LU5b e Vodafone 3OF00693) pertanto nella simulazione è stata considerata l’esistenza di un campo di fondo. Si ritiene parimenti possibile l’installazione di SRB in tale localizzazione in quanto si stima che il campo complessivo non raggiunga il valore di 5,5 V/m;
- Si prende atto di quanto valutato da ARPAT per il sito I5-Iliad Borgonuovo (LU 55012_004). In assenza di indicazioni alternative da parte dell’Amministrazione Comunale si ritiene di indicare che le possibili localizzazioni debbano minimizzare l’esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche;

Preso atto della documentazione tecnica redatta dalla Ditta Ambiente Italia Srl – P. IVA 11560560150, quale estensore del rapporto preliminare acquisita in data 26/03/2019 prot. n. 20708 (documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). Detta nota esamina, integra quanto riportato nella nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – prot. n. 12824 del 22/02/2019 e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara – prot. n. 14210 del 27/02/2019;

Atteso che con nota prot. n. 20591 del 25/03/2019 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara la documentazione integrativa dalla medesima richiesta con nota prot. n. 14210 del 27/02/2019;

Preso atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota pervenuta in data 15/05/2019 con prot. n. 33177 (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) ha trasmesso il proprio parere finale nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Comunale degli Impianti ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010. Detto parere è di seguito sinteticamente riportato:

Tutela paesaggistica

Non è possibile rilasciare alcun parere, se pur di carattere generale, ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Comunale degli Impianti. La sovrintendenza si riserva di esaminare ogni singolo progetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Tutela Archeologica

Allo stato di previsione degli interventi, in mancanza di progetti specifici, non si ravvisano elementi per l’emissione di parere. Il parere di competenza sarà espresso di volta in volta sui singoli progetti presentati;

Preso atto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. 259/2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia;

Preso atto inoltre che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 259/2003, rivestono carattere di pubblica utilità sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 327/2001;

Ritenuto che, sulla scorta del rapporto preliminare, dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, delle valutazioni effettuate in questa sede e degli ulteriori contributi pervenuti dai redattori del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” e del rapporto preliminare, non si debba procedere allo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica in quanto:

- il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” è stato predisposto sulla base delle indicazioni di cui alla L.R. 49/2011 al fine di contemperare le esigenze di copertura del servizio dei gestori dei servizi di telecomunicazioni che hanno presentato il proprio piano di sviluppo della rete per l’anno 2019 individuando prioritariamente per le nuove localizzazioni aree ed edifici di proprietà comunale favorendo, ove possibile, l’accorpamento dei nuovi impianti su strutture di supporto comuni;
- gli impatti elettromagnetici previsionali generati dalle nuove previsioni sono comunque limitati e ampiamente rispettosi dei limiti normativi previsti dalla L. 36/2001 e relativi decreti attuativi;

- la realizzazione degli impianti previsti nel “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” è comunque soggetto al rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative ivi comprese il parere di ARPAT in merito al rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla L. 36/2011 e relativi decreti attuativi;

Ritenuto che l’esclusione dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l’inserimento del sito I5 - Iliad Borgonuovo (LU55012_004) sulla struttura esistente andrebbe ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti già pari a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m). In relazione a ciò si rende necessario stralciare detta localizzazione dal “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019”. Le possibili localizzazioni, non indicate nel “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019”, dovranno minimizzare l’esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche;
- nel caso di possibili interferenze con le reti e gli impianti dei servizi pubblici dovranno essere rispettate le normative tecniche di salvaguardia e di accesso alle aree previa comunicazione/autorizzazione/supervisione agli Enti competenti alla gestione di detti servizi;
- la progettazione degli impianti di telecomunicazione deve comprendere dati sufficienti ai fini della valutazione del rischio archeologico. Tale valutazione deve essere svolta da soggetti in possesso della necessaria qualificazione;
- per quanto riguarda la compatibilità del piano con la zonizzazione acustica comunale si indica che gli shelter che ospitano gli apparati tecnologici a servizio delle stazioni radio base utilizzano sistemi di raffreddamento che possono produrre emissioni acustiche non trascurabili se installati in prossimità di recettori (centri abitati). Si ritiene quindi di dover richiedere la valutazione di impatto acustico limitatamente a questi casi;
- fatta salva la necessità di tutelare i beni paesaggistici si ricorda che, ai fini di una corretta effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dall’art. 13 L.R. 49/2011, ARPAT ha necessità di poter verificare visivamente gli stessi. A tale scopo, sono da evitare mascheramenti delle antenne, quali cilindri o finti camini e in generale tutte quelle tipologie che non possano essere facilmente rimosse ai fini del controllo;
- in fase di progettazione/realizzazione dovranno essere rispettate le indicazioni/prescrizioni riportate nei piani di Bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
- in sede di approvazione di ogni singolo progetto, dovranno essere acquisiti i necessari pareri previsti dalla normativa vigente da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;

Preso atto del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” nel quale si individuano le localizzazioni delle strutture per l’installazione di impianti di telecomunicazioni su proposta dei programmi di sviluppo dei gestori;

Preso atto del rapporto preliminare che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente;

Atteso che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione Comunale di Capannori;

Vista la L.R. 10/10;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 e .s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di non assoggettare il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” di cui alla L.R. 49/2011, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla L.R. 10/2010, sulla scorta del rapporto preliminare, dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, delle valutazioni effettuate in questa sede e degli ulteriori contributi pervenuti dai redattori del “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” e del rapporto preliminare in quanto:
 - il “Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l’anno 2019” è stato predisposto sulla base delle indicazioni di cui alla

L.R. 49/2011 al fine di contemperare le esigenze di copertura del servizio dei gestori dei servizi di telecomunicazioni che hanno presentato il proprio piano di sviluppo della rete per l'anno 2019 individuando prioritariamente per le nuove localizzazioni aree ed edifici di proprietà comunale favorendo, ove possibile, l'accorpamento dei nuovi impianti su strutture di supporto comuni;

- gli impatti elettromagnetici previsionali generati dalle nuovi previsioni sono comunque limitati e ampiamente rispettosi dei limiti normativi previsti dalla L. 36/2001 e relativi decreti attuativi;
 - la realizzazione degli impianti previsti nel "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019" è comunque soggetto al rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative ivi comprese il parere di ARPAT in merito al rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla L. 36/2011 e relativi decreti attuativi;
2. che l'esclusione dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'inserimento del sito I5 - Iliad Borgonuovo (LU55012_004) sulla struttura esistente andrebbe ad incrementare il campo elettrico di una situazione con valori massimi di campo elettrico previsti già pari a 5,5 V/m (dove il limite è pari a 6 V/m). In relazione a ciò si rende necessario stralciare detta localizzazione dal "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019". Le possibili localizzazioni, non indicate nel "Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Aggiornamento per l'anno 2019", dovranno minimizzare l'esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche;
 - nel caso di possibili interferenze con le reti e gli impianti dei servizi pubblici dovranno essere rispettate le normative tecniche di salvaguardia e di accesso alle aree previa comunicazione/autorizzazione/supervisione agli Enti competenti alla gestione di detti servizi;
 - la progettazione degli impianti di telecomunicazione deve comprendere dati sufficienti ai fini della valutazione del rischio archeologico. Tale valutazione deve essere svolta da soggetti in possesso della necessaria qualificazione;
 - per quanto riguarda la compatibilità del piano con la zonizzazione acustica comunale si indica che gli shelter che ospitano gli apparati tecnologici a servizio delle stazioni radio base utilizzano sistemi di raffreddamento che possono produrre emissioni acustiche non trascurabili se installati in prossimità di recettori (centri abitati). Si ritiene quindi di dover richiedere la valutazione di impatto acustico limitatamente a questi casi;
 - fatta salva la necessità di tutelare i beni paesaggistici si ricorda che, ai fini di una corretta effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dall'art. 13 L.R. 49/2011, ARPAT ha necessità di poter verificare visivamente gli stessi. A tale scopo, sono da evitare mascheramenti delle antenne, quali cilindri o finti camini e in generale tutte quelle tipologie che non possano essere facilmente rimosse ai fini del controllo;
 - in fase di progettazione/realizzazione dovranno essere rispettate le indicazioni/prescrizioni riportate nei piani di Bacino dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
 - in sede di approvazione di ogni singolo progetto, dovranno essere acquisiti i necessari pareri previsti dalla normativa vigente da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 22/2010, il presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione Comunale;
4. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori.
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Stefano Modena del Settore Servizi alla Città;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
9. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ovvero straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Capannori, 23/05/2019

**IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.**